



COMUNE DI MELDOLA

Ufficio Tecnico Manutenzione

N.59/2023

ORDINANZA N. 118 del 26/09/2023

OGGETTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI E DEI TERRENI POSTI LUNGO IL CONFINE CON AREE PUBBLICHE, OVVERO CON STRADE COMUNALI E/O VICINALI DI USO PUBBLICO, PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI E RIPE, IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE ACQUE E DI CANALI ARTIFICIALI, LA MANUTENZIONE ED IL TAGLIO DELLE PIANTE E/O SIEPI ESISTENTI CHE POSSONO RISULTARE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ OVVERO PER LA MANUTENZIONE DEL BENE PUBBLICO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

VISTO CHE: è compito dell'Ente proprietario della strada adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;

la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni può causare, in coincidenza di periodo di intensità piovosa, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;

l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

è altresì vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;

ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alla strada, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alla strada, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni

i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della Strada, (fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. I medesimi proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 285/1992;

che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati;

PREMESSO CHE: l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare, particolarmente in occasioni di eventi meteorologici intensi (temporali, grandinate, neve e forte vento), il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli o

per i pedoni in transito, nonché la minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche compromesso dalla caduta del fogliame;

la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate (tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale), in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque;

occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali, ovvero fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose, causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza;

tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino.

PRESO ATTO dello stato di abbandono, di incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale ovvero degli esemplari arborei e/o arbustivi prospicienti la pubblica via;

CONSIDERATO: che si rende inoltre opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente, al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per i conducenti in transito sulla rete stradale, ovvero per la tutela del bene pubblico medesimo;

VISTI:

- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) ed in particolare gli artt. 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33;
- gli artt. 26 e 27 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120);
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Codice Civile ed in particolare gli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 2.27, comma 7 del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- il Regolamento Regionale 01/08/2018 n. 3 "REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE";

RITENUTO NECESSARIO

a) ad integrazione delle Norme sopra citate, provvedere all'adozione di un PROVVEDIMENTO ORDINATORIO, finalizzato al taglio di fronde e ramaglie, arbusti e di ogni altro tipo di vegetazione che protende da suoli di proprietà privata invadendo infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso (quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e quelle telefoniche), ovvero alla regimentazione delle acque provenienti dai fondi limitrofi la viabilità pubblica, mediante la manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli e

[Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCO ZUCCHINI il 26/09/2023, registrato nel sistema documentale del Comune di Meldola](#)
 Ordinanza numero 118 del 26/09/2023. Classificazione: 6.7

urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione compete alla Regione o ai Consorzi di bonifica eventualmente costituiti), le opere di regimazione delle acque meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nel caso in cui in concreto sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio alla circolazione, anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e di sue pertinenze di alberi, ramaglie, fronde, foglie, terreno, massi e/o sassi proveniente da fondi confinanti per assicurare la necessaria viabilità e nel caso in cui sussista pericolo per la pubblica incolumità, al fine di evitare oltre ai problemi di viabilità anche il rischio di propagazione di incendi;

- b) garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, del decoro e delle norme igienico-sanitarie;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne prospetti la necessità, ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale (per le particolari condizioni climatiche locali che specialmente su aree di interesse ed accesso nelle frazioni e borghi, anche in presenza di pioggia e/o neve, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità pubblica di residenti e passanti, ovvero per la mobilità in genere;

RICHIAMATI gli articoli dal 29 al 33 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), impongono di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento, di provvedere alla pulizia ed all'esecuzione di lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire ristagni o rallentamenti, nonché alla pulizia dei tratti intubati di tombini e ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso, come di seguito meglio dettagliato:

- a) l'art. 29 del citato D.Lgs. n. 285/1992 riporta: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";
- b) l'art. 31 del citato D.Lgs. n. 285/1992 riporta: "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

ATTESO che trattasi di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione da parte dei proprietari frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

Dato atto che la presente ordinanza è rivolta ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori degli immobili e di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, all'interno dell'intero territorio comunale (obblighi che sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo) a provvedere ciclicamente:

- A) Relativamente a siepi e rami, alberi ed arbusti che protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito:
- 1) al taglio delle piante site lungo il bordo delle strade che per essiccamento, malattia, forte inclinazione o comunque per altro motivo oggettivo possano risultare pericolose per la circolazione stradale, ovvero sporgenti oltre il limite esterno della cunetta nonché, in mancanza, della banchina stradale entro i seguenti limiti:
 - a) su strade in trincea, a monte della sede stradale su strade a mezza costa e su strade in piano: m 6, da misurarsi orizzontalmente dal margine della carreggiata stradale o lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti;
 - b) su strade in rilevato ed a valle della sede stradale su strade a mezza costa: metri 2, in presenza di pendio verso valle lungo la linea di massima pendenza del versante, fatte salve le piante di alto fusto che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dei limiti suddetti;
 - 2) ad effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti che si estendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, ovvero pregiudicando l'efficacia dell'illuminazione pubblica;
 - 3) all'immediato sgombero ed allontanamento di elementi provenienti da fondi privati (alberi, ramaglie, terreno e/o inerti, nonché dei rifiuti vegetali derivanti da opere di potatura) che dovessero per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa (correlata all'intervento del privato stesso ovvero indipendente da tale opera) invadere la pubblica proprietà, la sede stradale e/o le sue pertinenze;
 - 4) la sola accurata potatura, ai sensi della vigente normativa regionale e/o statale, delle piante protette e/o tutelate, ove queste possano arrecare pericolo per l'incolumità pubblica dei fruitori della strada e/o di aree pubbliche.
- B) Relativamente alla gestione dei fondi, delle acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc. (in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile):
- 1) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento alla fluitazione delle acque;
 - 2) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;

- 3) alla pulizia, nei tratti intubati, dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili, con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso (previo nullaosta per quest'ultima parte dell'Ufficio Tecnico Comunale);
 - 4) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza di almeno mt. 1,00 (metri uno) dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed almeno mt. 3,00 (metri tre) dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, e comunque ad una distanza tale da evitare, durante le normali lavorazioni agricole del suolo, l'intasamento dei fossi di scolo e rotolamenti di zolle nelle scarpate stradali, la rovina delle rive dei fossi e canali, ovvero il danneggiamento delle strade, ed evitare inoltre l'applicazione di trattamenti diserbanti in modo estensivo nelle medesime aree di rispetto;
 - 5) nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
 - 6) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso (valutato favorevolmente dal competente Ufficio Tecnico Comunale);
 - 7) a regimare il deflusso delle acque in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; in particolare ai proprietari ed i frontisti le strade pubbliche e/o di uso pubblico di mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo (o fossi di prima raccolta o fosse camperecce);
 - 8) ad assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati;
 - 9) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra (quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti, residui di lavorazione dei terreni) accumulatosi che possa ostacolarne il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del/sul corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nelle forme previste dalla legge.
- C) Di coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.
- D) Di conservare e mantenere le recinzioni, i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere e/o materiale, prospicienti le aree e la viabilità pubblica, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica, non arrecare danno alle strade ed alle sue pertinenze, nonché garantire il decoro.
- E) Di mantenere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 285/1992, le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del succitato D.Lgs. n. 285/1992 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; di realizzare altresì, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

AVVERTE

tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- A) il taglio e/o la potatura delle piante dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le normative vigenti:
- 1) i lavori ordinari di potatura, spalcatura e contenimento di rami vivi, di cui alla presente ordinanza, dovranno essere eseguiti nel periodo di non vegetazione e fioritura (01 novembre - 15 marzo) di ogni anno;
 - 2) i lavori straordinari di abbattimento di piante pericolose (essiccate, malate, con forte inclinazione, ecc.), ovvero di spalcatura e/o potatura di rami secchi, pericolanti o pericolosi sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno e da realizzare non appena se ne ravvisi la necessità (ossia entro il termine massimo di giorni 10 a seguito di segnalazione di questo Ufficio Tecnico o del personale preposto alla sorveglianza), dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza.
- B) le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- C) al fine di non costituire il possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui di lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio DELLE AREE BOSCHIVE di almeno m. 10;
- D) ai sensi dell'art. 8, comma 2 della suddetta Legge Regionale n. 5/2005, l'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione delle misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi;
- E) restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal Codice della Strada.

DISPONE

In caso di inadempienza dei proprietari e/o tenutari, ferma restando la sanzione amministrativa (come previsto dall'art. 15 - commi 2 e 3, dall'art. 16 - comma 4, dall'art. 29 - commi 3 e 4, dall'art. 30 - comma 8, dall'art. 31 - comma 2 e 3, dall'art. 32 - comma 6, dall'art. 33 - comma 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni), senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere con mezzi propri o avvalendosi di Ditte incaricate all'esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza ed a tutela della pubblica incolumità;

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista;

A questo proposito si rende edotta la cittadinanza che resta nelle facoltà dell'Ente proprietario, o gestore della strada, successivamente all'esecuzione d'ufficio, activate le necessarie procedure legali e/o amministrative atte a riconoscere eventuali danni accusati dalla proprietà pubblica, nonché rivalsa sui proprietari inadempienti delle spese relative agli interventi eseguiti a sostituzione dell'inerzia degli stessi, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che questi nulla abbiano più a pretendere.

RAMMENTA CHE

- A) in caso di inadempienza a quanto prescritto nel presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (CDS), ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro salvo che il fatto non costituisca reato o comporti la violazione di altre specifiche e diverse norme.
- B) fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo (indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale), la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati, che rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
- C) in caso di incidenti stradali causati da inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi oggetto della presente;
- D) il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 C.C..

SI FA PRESENTE

Per l'esecuzione di lavori sulle specie arboree di cui trattasi (ad eccezione delle piante protette e/o tutelate per legge) non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento indifferibile ed urgente inerente la pubblica incolumità; il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento Regionale Forestale, nonché (ove se ne verifichi la necessità) giustificato con idonea documentazione attestante l'effettiva ed oggettiva esigenza di abbattimento.

RAMMENTA ed AVVERTE CHE

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario dinanzi al Capo di Stato nel termine rispettivamente di gg. 60 (sessanta) e gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione e notifica della stessa.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di gg. 60 (sessanta) può essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

Chiunque trasgredisca alla presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione - D.P.R. n. 495/92) e ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNICA

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termini di Legge.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune di Meldola per un periodo di 60 giorni consecutivi.

Di trasmettere la presente ordinanza per quanto di rispettiva competenza a:

- Stazione dei Carabinieri di Meldola - tfc25575@pec.carabinieri.it
- Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Corpo Unico di Polizia Locale - Distaccamento Bidente-Rabbi - Presidio Locale di Meldola
Ufficio Forestazione - protocollo@pec.romagnafortlivese.it
pl.meldola@romagnafortlivese.it
- Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna" -
Nucleo di Forlì - 042950.001@carabinieri.it
- Comando VV.FF. - Comando Provinciale di Forlì-
Cesena - com.forli@cert.vigilfuoco.it
- Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena - provfc@cert.provincia.fc.it
- Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it
Servizio AREA ROMAGNA - sede di Forlì-Cesena
- Prefettura di Forlì-Cesena - protocollo.preffc@pec.interno.it
- Forlì Mobilità Integrata - forlimobilitaintegrata@legalmail.it
- CONFAGRICOLTURA (Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana) - sede di Forlì - ufficioamministrativo@pec.confagricoltura.com
- COLDIRETTI (Confederazione Nazionale Coltivatori
Diretti) - sede di Meldola - tecnico.meldola@pec.coldiretti.it
- CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) - sede di
Forlì - m.tacconi@cia.legalmail.it
- CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) -
sede di Meldola - meldola@inca.pecgil.it
- CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) -
sede di Forlì - ust.forli@pec.cisl.it
- ITAL-UIL (Unione Italiana del Lavoro) - sede di
Meldola - meldola@pec.italuil.it
- ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani) -
sede di Forlì - acliforlicesena@pec.it
- CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media impresa) - sede di Meldola - bidente.general@cert.cna.it
- CONFARTIGIANATO (Confederazione Generale
dell'Artigianato Italiano) - sede di Meldola - confartigianato.forli@legalmail.it
- CONFESERCENTI (Confederazione degli Esercenti) -
sede di Forlì - segreteriaconfesercenti@ictaforli.pecconfesercenti.it
- CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana
delle Imprese, delle Attività Professionali e del
Lavoro) - sede di Forlì - ufficiosoci@legalmail.it
- CONFINDUSTRIA (Confederazione Generale
dell'Industria Italiana) - sede di Forlì - confindustria.fc@legalmail.it

Il Responsabile del Settore
Francesco Zucchini
Documento sottoscritto digitalmente